

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi per lo Schema PRD
Att.: Responsabili di schema

Loro Sedi

Ns. rif.: DC2016UTF005

Milano, 18/04/2016

**Oggetto: Dipartimento Certificazione e Ispezione Accredia – Circolare N° 14/2016
Certificazioni a fronte dello schema PRD - Sistema Nazionale di Certificazione
della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi**

A seguito di segnalazioni giunteci dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti riteniamo opportuno fornire alcuni chiarimenti inerenti l'emissione dei certificati di conformità nello schema di cui all'oggetto.

Il certificato di conformità, come previsto dall'art. 6 del Dlgs del gennaio 2012, deve essere emesso ad ogni singolo soggetto giuridico oggetto di audit e deve coprire esclusivamente le attività svolte dallo stesso, salvo il caso previsto dall'art. 5 comma 4 e alle condizioni descritte nel documento RT 31. Tale disposizione si applica anche al caso previsto all'art 7 comma 3.

Resta salvo, invece, il caso previsto dall'art. 5 comma 4 e alle condizioni descritte nel documento RT 31 "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi" dove è ammesso che un soggetto giuridico includa nel proprio certificato attività da lui non svolte a condizione che quest'ultime siano riferibili alla sola produzione agricola. In questo caso tuttavia è accettabile e ammissibile che il certificato di conformità non riporti l'elenco di tutti i soggetti giuridici coinvolti nella fase agricola a condizione che l'OdC sia in possesso di tale elenco con aggiornamento almeno semestrale.

Nella speranza di aver fornito utili chiarimenti in merito e restando a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.



Ufficio Tecnico
Dr. Francesco Santini